SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. **250.**

Disposizioni in tema di incompatibilità e di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con misure di ordine normativo per prevenire le difficoltà pratiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale 17-24 aprile 1996, n. 131, in tema di incompatibilità dei giudici;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disciplina vigente in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, al fine di evitare i riflessi negativi delle situazioni di competenza reciproca da essa indotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI IMPUGNAZIONI DI MISURE CAUTELARI

Art. 1.

1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 511 del codice di procedura penale e dalle altre disposizioni del medesimo codice in materia di utilizzabilità degli atti.

3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale decorrono di nuovo dalla data del provvedimento che ha accolto la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

Art. 2.

1. Nell'articolo 309 del codice di procedura penale il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo del distretto nel quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI

Art. 3.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale e sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). — *1.* I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte di appello individuato dalla legge, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge in riferimento alla nuova destinazione del magistrato.

2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.».

Art. 4.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). — *1.* Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte di appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è individuato sulla base della tabella *A* allegata al presente decreto.».

Art. 5.

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è allegata la seguente tabella:

«*Tabella A* - Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato:

da Roma a Perugia; da Perugia a Firenze; da Firenze a Genova; da Genova a Torino; da Torino a Milano; da Milano a Brescia; da Brescia a Venezia; da Venezia a Trento; da Trento a Trieste; da Trieste a Bologna; da Bologna a Ancona; da Ancona a L'Aquila; da L'Aquila a Campobasso; da Campobasso a Bari; da Bari a Lecce; da Lecce a Potenza; da Potenza a Catanzaro; da Cagliari a Palermo; da Palermo a Caltanissetta; da Caltanissetta a Catania; da Catania a Messina; da Messina a Reggio Calabria; da Reggio Calabria a Catanzaro; da Catanzaro a Salerno; da Salerno a Napoli; da Napoli a Roma.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto, si applica nei procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo. Se vi è connessione di procedimenti, la competenza si determina con riferimento alla data in cui è stato commesso il reato più grave o, in caso di pari gravità, il primo reato.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0267

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 251.

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di protezione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, attuativo della direttiva 92/5/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992;

Ritenuto necessario apportare modificazioni al citato decreto legislativo n. 537 del 1992;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».

2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, la parola: «posti» è sostituita dalla seguente: «pasti»;

b) all'art. 2, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* carni: le carni di cui:

1) all'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

2) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193;

3) all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728;

4) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231;

5) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227;

6) all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.»;

c) all'art. 3, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* essere eventualmente preparati con le carni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e con le carni di cui all'art. 17, comma 2, lettera *a)*, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, controllate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, a condizione che siano preparate con le modalità del presente decreto; i prodotti da esse ottenuti non devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato *B*, capitolo VI, e la loro immissione in commercio è sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti.»;

d) all'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono essere utilizzate le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.»;

e) all'art. 5, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ottenuti con carni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;»;

f) all'art. 5, comma 4, le parole da: «e comunque» fino alle parole: «89/662)» sono soppresse;

g) all'art. 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente il responsabile dello stabilimento o del centro di riconfezionamento deve indicare, ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato ed immagazzinato, nonché la data indicante il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; nel caso in cui l'imballaggio contenga prodotti che debbono rispettare per la loro conservazione condizioni differenti tra loro, sul medesimo possono essere riportate la temperatura e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza previsti per il prodotto più deperibile.»;

h) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale*). — *1.* Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *q)*, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.

2. Il riconoscimento di idoneità sostituisce, solo ai fini del presente decreto, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Al fine del riconoscimento di idoneità il responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanità corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale.

4. Copia dell'istanza di cui al comma 3 viene inviata al Ministero della sanità unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ai fini del rilascio del riconoscimento provvisorio; il Ministero della sanità, previo esame della documentazione ricevuta, rilascia il riconoscimento provvisorio ed il relativo numero ai fini dell'avvio dell'attività produttiva.

5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità l'istanza completa degli allegati, dei verbali delle ispezioni svolte e del proprio parere circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

6. Sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 5:

a) conferma o revoca il riconoscimento veterinario e il relativo numero;

b) comunica alla regione o provincia autonoma e all'impresa le carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione; a seguito della comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o del decorso del termine, il Ministero della sanità effettua gli accertamenti necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento.

7. Il Ministero della sanità elabora e aggiorna modulistica e documentazione necessarie ai fini del procedimento previsto dal presente articolo.

8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.

9. Il Ministero della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 8, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti.

10. Il Ministero della sanità invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea.»;

i) all'art. 9, comma 7, le parole da: «di cui al D.L.» fino alle parole: «91/497/CEE)» sono soppresse;

l) all'art. 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il riconoscimento di idoneità CE degli impianti di macellazione e dei laboratori di sezionamento può essere esteso ad un locale ad essi contiguo nel quale vengano effettuate le operazioni di lavorazione dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, a condizione che detto locale soddisfi i requisiti fissati dal presente decreto.»;

m) all'art. 10, comma 5, la data: «2 febbraio 1961» è sostituita dalla seguente: «11 febbraio 1961»;

n) all'art. 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per quanto non espressamente previsto in materia di controlli, si applica il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.»;

o) all'art. 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano, in materia di additivi, le disposizioni fissate dai decreti ministeriali di cui all'art. 5, lettera *g)*, e all'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.»;

p) all'art. 19, comma 1, le parole da: «ispezioni» a: «8, e» sono sostituite dalle seguenti: «attività connesse con la procedura di riconoscimento di cui all'art. 8, alle verifiche di cui al comma 8 del medesimo articolo, nonché a quelle previste dall'articolo».

3. Agli allegati al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il capitolo III dell'allegato *B* è sostituito dall'allegato al presente decreto;

b) al capitolo V dell'allegato *B*, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nell'etichettatura dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo ben visibile e leggibile e con le modalità ivi previste, le seguenti indicazioni:

a) qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute;

b) una dicitura che consenta di identificare un quantitativo di prodotto ottenuto in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi; tale dicitura può consistere nella menzione della data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed anno;

c) la data di preparazione del prodotto non destinato al consumatore;

d) la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legge nazionale, qualora esistente, che l'autorizza.»;

c) al capitolo III dell'allegato *C*, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7) la lavorazione di nervetti, testine e zampe può essere eseguita negli stabilimenti di cui al presente capitolo, alle condizioni ivi previste.».

Art. 2.

1. I responsabili degli stabilimenti per i quali è stata presentata istanza di riconoscimento prima della data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere il riconoscimento provvisorio ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come sostituito dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO

«*Capitolo III*

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MATERIE PRIME DA UTILIZZARE PER LA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE.

1. Per poter essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti a base di carne, le carni:

a) devono provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente alle norme di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente a dette norme;

b) fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione, devono essere conservate conformemente alle norme di cui all'art. 2, lettera *c)*.

2. Le carni macinate e le preparazioni di carne che non siano prodotte nel locale di fabbricazione di cui al capitolo I, lettera *b)*, devono:

a) provenire da uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, e devono essere state trasportate in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente al suddetto decreto;

b) essere conservate conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, fin dal loro arrivo nello stabilimento di trasformazione e fino al momento della loro utilizzazione.

3. È consentita la presenza di prodotti della pesca nella preparazione di prodotti a base di carne qualora i primi rispondano ai requisiti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee (G U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il titolo del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 537 (in G.U.C.E. n. 7 serie generale dell'11 gennaio 1993), come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato è il seguente: «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».

— La direttiva 92/5/CEE è pubblicata in G U.C E. L 57 del 2 marzo 1992.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1993. L'art. 6, comma 1, della suddetta legge così recita:

«1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489».

Note all'art. 1:

— Per quanto concerne il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 537, vedi in nota alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Il presente decreto non si applica:

a) alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, ivi comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore;

b) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;

c) agli stabilimenti e ai laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di *pasti* destinati alla ristorazione collettiva;

d) agli stabilimenti che utilizzano come ingredienti i prodotti di cui all'art. 2, lettera *b)*, al fine della produzione di alimenti composti».

— I provvedimenti citati all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, modificato dal decreto qui pubblicato, sono:

1) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (in *G.U* n. 111 - serie generale - del 14 maggio 1994, suppl. ord.): Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

2) D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503 (in *G.U.* n. 214 - serie generale - del 5 agosto 1982): Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

3) D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193 (in *G.U.* n. 135 - serie generale - del 10 giugno 1988, suppl. ord.): Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879, 84/335, 84/642, 85/324 e 85/326, relative ai problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

4) D.P.R 21 luglio 1982, n. 728 (in *G.U.* n. 281 - serie generale - del 12 ottobre 1982): Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

5) D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231 (in *G.U.* - serie generale - del 19 marzo 1992, suppl. ord.): Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

6) D.P.R. 1° marzo 1992, n. 227 (in *G.U.* n. 66 - serie generale - del 19 marzo 1992, suppl. ord.): Regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni;

7) D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 (in *G.U.* n. 28 - serie generale - del 4 febbraio 1993, suppl. ord.): Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

— Il testo vigente dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«1. Le carni di coniglio devono:

a) essere ottenute in uno stabilimento conforme ai requisiti generali del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e riconosciuto, ai fini del presente capo, conformemente ai sensi dell'art. 14;

b) essere carni di animali provenienti da un'azienda o zona che non forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria;

c) *essere eventualmente preparati con le carni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, controllate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, a condizione che siano preparate con le modalità del presente decreto; i prodotti da esse ottenuti non devono essere sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato* B *capitolo VI e la loro immissione in commercio è sottoposta alle disposizioni nazionali vigenti»;*

d) essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti analoghe a quelle previste nell'allegato I, capitolo V del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, eccettuate quelle di cui ai punti 28-*bis* e 28-*ter*;

e) essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo II del presente regolamento, e non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

f) essere munite di bollo sanitario in conformità all'allegato I, capitolo III. È possibile secondo le procedure comunitarie, modificare o completare le disposizioni di detto capitolo, in particolare per tener conto dei vari modi di presentazione commerciali, purché conformi alle norme di igiene;

g) essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo IV dopo l'ispezione *post mortem*, in condizioni igieniche soddisfacenti, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 o in depositi riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria;

h) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti conformemente all'allegato I, capitolo V;.

i) se si tratta di parti di carcassa o di carni dissossate, essere state ottenute in condizioni igieniche analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 14.

2. *Per la preparazione di prodotti a base di carne non possono essere utilizzate le carni dichiarate inidonee al consumo, ferma restando l'osservanza degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286».*

— Il testo vigente degli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, come modificati dal decreto qui pubblicato, sono i seguenti:

«Art. 5 *(Documentazione di accompagnamento).* — 1. I prodotti a base di carne durante il trasporto verso gli altri Stati membri devono essere accompagnati, fino al 30 giugno 1993, da un certificato sanitario rilasciato al momento del carico conformemente al modello di cui all'allegato *D*, costituito da un unico foglio e redatto almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo di destinazione.

2. Il certificato sanitario di cui al comma 1 non è richiesto per i prodotti a base di carne confezionati in recipienti ermeticamente chiusi e sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato *B*, capitolo VIII, punto *B)*, lettera *a)*, che riportino in modo indelebile il bollo sanitario.

3. Il certificato sanitario di cui al comma 1 è obbligatorio, anche dopo il 30 giugno 1993, per i prodotti:

a) ottenuti con carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia veterinaria;

b) *ottenuti con carni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;*

c) destinati ad altro Stato membro, con transito attraverso un paese terzo in un mezzo di trasporto sigillato.

4. A decorrere dal 1° luglio 1993, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale durante il trasporto devono essere accompagnati da un documento di accompagnamento commerciale recante, oltre alle indicazioni previste dall'allegato *B*, capitolo VI, punto 4, anche gli estremi di identificazione della unità sanitaria locale competente a vigilare sullo stabilimento di provenienza. Tale documento deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno a decorrere dal rilascio e mantenuto a disposizione della competente autorità locale del luogo di destinazione».

«Art. 7. — 1. I laboratori di produzione e le unità di produzione autonome sono sottoposti al controllo del veterinario ufficiale per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di igiene della produzione.

2. Le carni macinate, le carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e le preparazioni di carni devono essere sottoposte ad un controllo microbiologico periodico secondo la frequenza indicata nell'allegato I, capitolo VI; tale controllo è effettuato, a cura e spese degli stabilimenti e sotto la supervisione, il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale, per accertare che le suddette carni rispondano ai requisiti prescritti.

3. Qualora dai controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 risulti l'inosservanza delle prescrizioni in materia di igiene, il veterinario ufficiale adotta gli opportuni provvedimenti.

4. Nell'effettuare i controlli microbiologici di cui al comma 2, la ricerca dei germi aerobi mesofili, delle salmonelle, degli stafilococchi, dei colibacilli e degli anaerobi solfito-riduttori avviene secondo le prescrizioni fissate nell'allegato I, capitolo VI, e in base a metodi di analisi indicati dall'Istituto superiore di sanità.

5. Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente il responsabile dello stabilimento o del centro di riconfezionamento deve indicare, ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato ed immagazzinato nonché la data indicante il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; nel caso in cui l'imballaggio contenga prodotti che debbono rispettare per la loro conservazione condizioni differenti tra loro, sul medesimo possono essere riportate la temperatura e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza previsti per il prodotto più deperibile».

— Il testo vigente dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «Le spese relative alle *attività connesse con la procedura di riconoscimento di cui all'art. 8, alle verifiche di cui al comma 8 del medesimo articolo, nonché a quelle previste dall'art. 11,* comma 5 sono a carico delle imprese o dei laboratori secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità».

— Il capitolo V dell'allegato *B* al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«CAPITOLO V

Confezionamento, imballaggio e etichettatura

1. Il confezionamento e l'imballaggio devono essere autorizzati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti.

Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, il confezionamento e l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e devono essere sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne.

2. Il confezionamento o l'imballaggio non possono essere riutilizzati per prodotti a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori, quali la terracotta e il vetro, o la plastica, che possono essere riutilizzati previa efficace pulitura e disinfezione.

3. La lavorazione dei prodotti a base di carne nonché le operazioni d'imballaggio possono aver luogo nello stesso locale se l'imballaggio presenta le caratteristiche di cui al punto 2 o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni;

b) immediatamente dopo la fabbricazione, il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro sigillato, il quale deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale apposito;

c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare attraverso l'atmosfera con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni, le carni macinate, le preparazioni di carne o i prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento;

d) l'allestimento degli imballaggi è effettuato in condizioni igieniche prima dell'introduzione nel locale, è ammessa una deroga a questo requisito nel caso in cui l'imballaggio viene confezionato automaticamente, purché non esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne;

e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche e sono impiegati immediatamente. Essi non possono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione di carni, carni macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di carne non confezionati;

f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne devono essere trasferiti negli appositi locali di deposito.

4. *Oltre a quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nell'etichettatura dei prodotti a base di carne devono figurare, in modo ben visibile e leggibile e con le modalità ivi previste, le seguenti indicazioni:*

a) *qualora non risulti chiaramente dalla denominazione commerciale del prodotto, o dall'elenco degli ingredienti conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la specie o le specie animali da cui le carni sono state ottenute;*

b) *una dicitura che consenta di identificare un quantitativo di prodotto ottenuto in condizioni tecnologiche analoghe e tali da presentare gli stessi rischi; tale dicitura può consistere nella menzione della data di scadenza, ovvero della data di preparazione o del termine minimo di conservazione espressi in giorno, mese ed anno;*

c) *la data di preparazione del prodotto non destinato al consumatore;*

d) *la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legge nazionale, qualora esistente, che l'autorizza».*

— Il capitolo III dell'allegato *C* al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«CAPITOLO III

Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato *A*, e nei capitoli I, II e III dell'allegato *B*, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:

1) i locali, gli attrezzi e gli utensili possono essere utilizzati unicamente per la lavorazione dei prodotti in questione; deve essere effettuata un netta ripartizione tra parte sporca e parte pulita;

2) non è consentito l'impiego di legno; tuttavia, è possibile l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione;

3) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;

4) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;

5) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperature ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine.

In particolare i prodotti che non sono né salati né essiccati debbono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a 3 °C;

6) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti e eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto;

7) *la lavorazione di nervetti, testine e zampe può essere eseguita negli stabilimenti di cui al presente capitolo, alle condizioni ivi previste».*

96G0265

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 aprile 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 20 marzo 1996 relativo all'assegnazione di posti aggiuntivi per medici, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1995.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1996 relativo ai posti aggiuntivi;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 21 dicembre 1995;

Viste le note delle Università degli studi di Bari, di Messina e di Roma «La Sapienza» con le quali hanno rappresentato di essere incorse in meri errori materiali nelle precedenti comunicazioni;

Vista la nota dell'Università degli studi di Verona con la quale ha rappresentato che per rinunzia dei candidati, non sono stati utilizzati alcuni posti assegnati, tra l'altro, alle scuole di neurologia e di ginecologia;

Considerato che con decreto ministeriale 20 marzo 1996 sono stati assegnati un numero di posti inferiore rispetto a quelli che erano stati richiesti per le predette scuole da parte delle Università di Bari, di Milano, di Roma «La Sapienza» e di Perugia;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996 in premessa citato sono apportate le seguenti rettifiche:

Università di Bari:

allergologia e immunologia clinica: alla colonna A sono soppressi due posti;

anestesia e rianimazione: alla colonna A sono soppressi dieci posti;

neurologia: alla colonna C è aggiunto un ulteriore posto;

neurochirurgia: alla colonna A è aggiunto un posto.

Università di Messina:

radiodiagnostica: alla colonna C è aggiunto un ulteriore posto;

radioterapia: alla colonna C è soppresso un posto;

igiene e medicina preventiva:
alla colonna B sono soppressi sei posti;
alla colonna A sono aggiunti sei posti.

Università di Milano:

neurologia: alla colonna C è aggiunto un ulteriore posto.

Università di Perugia:

ginecologia: alla colonna C è aggiunto un ulteriore posto.

Università «La Sapienza» di Roma:

neurologia 1ª scuola: alla colonna C è aggiunto un posto;

pediatria 2ª scuola: alla colonna A è aggiunto un posto.

Università di Verona:

cardiologia: alla colonna C sono soppressi due posti PAB ed un posto PAT;

geriatria: alla colonna C sono soppressi un posto ed un posto PAB;

medicina interna: alla colonna C è soppresso un posto;

nefrologia: alla colonna C è soppresso un posto;

neurologia: alla colonna C sono soppressi tre posti PAT;

psichiatria: alla colonna C sono soppressi due posti PAT;

chirurgia maxillo-facciale: alla colonna C sono soppressi un posto PAB e un posto PAT;

ginecologia ed ostetricia: alla colonna C è soppresso un posto PAT;

anestesia e rianimazione: alla colonna C è soppresso un posto PAT;

medicina del lavoro: alla colonna C è soppresso un posto PAT;

radiodiagnostica: alla colonna C è soppresso un posto PAT.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1996

Il Ministro: SALVINI

96A2832

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 aprile 1996.

Finanziamento del progetto presentato dalla regione Toscana di cui all'art. 2, comma 9-*bis*, legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma 9-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura, il riconoscimento alle regioni Emilia-Romagna e Toscana di finanziamenti non superiori a tre miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, a fronte di programmi presentati dalle regioni medesime volti alla reindustrializzazione ed allo sviluppo economico ed occupazionale dei comprensori di cui sopra;

Vista la delibera n. 392 del consiglio regionale della Toscana in data 12 ottobre 1993 di approvazione del programma di intervento per i comprensori dell'Appennino toscano;

Considerati i contenuti del programma di intervento di cui al capoverso precedente;

Visti i contenuti del verbale del 17 gennaio 1994 relativo alla riunione dell'unità di crisi per le emergenze occupazionali;

Vista la nota integrativa dell'assessorato all'agricoltura e foresete della regione Toscana;

Vista la relazione dell'agenzia per l'impiego della Toscana del 3 ottobre 1994 sulle ricadute occupazionali del programma regionale di intervento per i comprensori dell'Appennino toscano, articolato in due sottoprogrammi;

Considerati i contenuti del sottoprogramma 1 per una spesa di lire 1.350 milioni;

Considerati i contenuti del sottoprogramma 2 per una spesa di lire 1.650 milioni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuto alla regione Toscana un finanziamento pari a lire 3 miliardi per la realizzazione del progetto di interventi per i comprensori dell'Appennino toscano, articolato come in premessa.

Art. 2.

Il contributo relativo al subprogetto 1 pari a lire 1.350 milioni verrà erogato alla regione Toscana a seguito dell'individuazione da parte della regione delle imprese cui sarà affidata l'esecuzione dell'intervento e dell'affidamento dei lavori alle imprese medesime e agli enti delegati.

Art. 3.

Il contributo relativo al subprogetto 2, nella misura di lire 1.650 milioni verrà erogato a seguito dell'approvazione da parte della regione Toscana dei progetti esecutivi degli enti delegati.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2830

DECRETO 26 aprile 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Azienda agricola - Mush Card - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Molfetta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 31 ottobre 1995 con la quale il tribunale di Trani ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Azienda agricola - Mush Card - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Molfetta (Bari);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Azienda agricola - Mush Card - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito notaio avv. Mastropasqua Franco in data 13 gennaio 1986, repertorio n. 82043, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ne è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Angela Salvini, nata a Roma il 10 giugno 1964, ivi residente in via Cipriano Facchinetti n. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2871

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione di una perizia di variante per lavori di realizzazione di infrastrutture varie nell'agglomerato industriale di Comunanza e Rotella.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota del Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino prot. 2927 del 17 ottobre 1995, con la quale si richiede in sanatoria l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione di lavori di realizzazione di infrastrutture varie nell'agglomerato industriale di Comunanza e Rotella con allegata relazione tecnica esplicativa della variazione progettuale;

Vista la delibera del Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino del 22 aprile 1991, n. 200.91;

Viste le note dell'ex Agensud prot. 38579 del 16 ottobre 1990 e prot. 16286 del 19 maggio 1992 con le quali si comunica che «la perizia risulta essere pertinente, giustificata e non prevedibile a priori»;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/4403 del 21 novembre 1995, che testualmente riporta: «i lavori della perizia sono tutti stati ultimati e regolarmente collaudati»;

Visto che il nucleo di valutazione con relazione prot. 8/2745 del 5 febbraio 1996 esprime parere favorevole all'approvazione della perizia anche in considerazione delle motivazioni che hanno determinato la stessa variazione progettuale;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione prot. 2927 del 17 ottobre 1995 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valore in milioni di lire):

	Da convenz.	Da aggiud.	Da variante Anteriore	In esame
	—	—	—	—
Lavori	1.454	1.035	1.716	1.487
Imprevisti	60	479	54	—
Lievitazione prezzi	—	—	—	—
Spese generali	174	174	266	188
I.V.A.	286	286	364	299
Totale	1.974	1.974	2.400	1.974

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 83

96A2804

DELIBERAZIONE 13 marzo 1996.

Approvazione di una perizia di variante per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel piano di zona del comune di Serramanna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione tecnica del comune di Serramanna prot. 4641 del 14 luglio 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione di «opere di urbanizzazione primaria nel piano di zona del comune di Serramanna»;

Vista al delibera della giunta municipale del 9 luglio 1991, n. 293;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/3439 dell'8 settembre 1995, che testualmente riporta: «gli interventi previsti sono determinati per la funzionalità e fruibilità dell'opera. Essi infatti costituiscono il necessario completamento delle opere di urbanizzazione fin qui realizzati in loro assenza, l'area resterebbe incompiuta e del tutto inidonea ad accogliere gli insediamenti produttivi»;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione prot. 8/3047 del 1° dicembre 1995 che afferma: «la variazione progettuale non sembra incidere sull'entità delle opere previste nel progetto originario. Infatti l'inserimento dei lavori di "finitura stradale" appare dettato non tanto dall'intenzione di variare il progetto originario, bensì dall'esigenza di mutarne il quadro economico, e causa dei maggiori costi derivanti dalla necessità di adeguare la struttura stradale di fondazione, specie attraverso maggiori volumi di scavo e di protezione della sede, alle condizioni del terreno emerse in sede di realizzazione dei lavori. Per quanto concerne l'intervento alla rete idrica e fognaria, il medesimo appare più propriamente come una modifica costruttiva delle opere, reso indispensabile dalla presenza, a confine con l'area di intervento, di una linea ferroviaria che ha comportato l'esigenza di definire con le FF.SS. modalità tecniche dell'attraversamento della linea stessa. Non si ravvisano pertanto ragioni ostative all'approvazione della perizia di variante»;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione prot. 46417 del 14 luglio 1995 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valore in milioni di lire):

	Da convenz.	Da aggiud.	Da variante Prima fase	Seconda fase
	—	—	—	—
Lavori	688	608	686	221
Imprevisti	223	223	—	—
Spese generali	83	83	81	—
I.V.A.	106	106	103	9
Ribassi d'asta	—	80	—	—
Totale	1.100	1.100	870	230

3) di concedere la proroga richiesta, con nota prot. 0926 del 29 gennaio 1996, per la chiusura della convenzione fino al 30 giugno 1997.

Roma, 13 marzo 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 85

96A2805

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 7 maggio 1996.

Disposizioni per la stampa quotidiana e periodica e per l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per i *referendum* regionali abrogativi del Friuli-Venezia Giulia, in materia di sanità, per la cui votazione è fissata la data del giorno 23 giugno 1996.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129;

Vista la nota 19 aprile 1996, n. 356, del presidente del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi del Friuli-Venezia Giulia, pervenuta all'ufficio il 24 aprile 1996, con la quale viene data notizia dell'avvenuta indizione, da parte del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cinque *referendum* regionali abrogativi in materia di sanità, con convocazione dei relativi comizi per il giorno 23 giugno 1996;

Rilevato che i *referendum* concernono, rispettivamente, gli ospedali con meno di 250 posti letto, il bacino d'utenza dei distretti sanitari, il numero dei posti letto di residenze sanitarie assistenziali per anziani, l'istituzione di posti letto a pagamento, le dotazioni di minima per gli ospedali di rete, e che i relativi quesiti hanno ad oggetto specificamente:

l'abrogazione parziale dell'art. 7, comma 1, nonché l'abrogazione dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, intitolata «Revisione della rete ospedaliera regionale»;

l'abrogazione dell'art. 21, comma 3, lettera *a)*, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, intitolata «Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale»;

l'abrogazione parziale dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, intitolata «Revisione della rete ospedaliera regionale»;

l'abrogazione dell'art. 11, comma 2, lettera *i)*, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, intitolata «Revisione della rete ospedaliera regionale»;

l'abrogazione parziale dell'art. 17, comma 1, lettera *e)*, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, intitolata «Revisione della rete ospedaliera regionale»;

Ritenuta l'esigenza di prescrivere le regole cui la stampa quotidiana e periodica e l'emittenza radiotelevisiva devono attenersi nella campagna elettorale relativa alle consultazioni referendarie anzidette;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ed ai fini della campagna referendaria, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nella regione Friuli-Venezia Giulia nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nella regione stessa;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Informata la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Dispone:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Sezione I
PROPAGANDA PER I *REFERENDUM*

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella regione Friuli-Venezia Giulia, che intendono diffondere propaganda per tutte o alcune delle consultazioni referendarie indicate nelle premesse, devono offrire spazi complessivamente uguali ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto.

2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 3, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

3. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare: *a)* quali siano i *referendum* per i quali sono offerti spazi di propaganda; *b)* il carattere di gratuità dell'offerta; *c)* l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali

dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle redazioni della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato; *d)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; *e)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi; *f)* il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione referendaria.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare per i singoli *referendum*: *a)* lo spazio complessivamente disponibile nel periodo della campagna referendaria, suddiviso in due quote uguali — per data di pubblicazione, collocazione e modalità grafiche — prenotabili rispettivamente dai sostenitori del si é dai sostenitori del no; *b)* la quota, non inferiore ad un terzo, che, nell'ambito dello spazio prenotabile dai sostenitori del si, è riservata al comitato promotore della specifica consultazione referendaria ove ne faccia richiesta nei termini indicati nel comunicato di cui all'art. 1, comma 3; *c)* le regole di ripartizione degli spazi disponibili per i sostenitori del si tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, diverse dal comitato promotore, nonché le regole di ripartizione degli spazi disponibili per i sostenitori del no tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, che si oppongono alla proposta referendaria; *d)* le regole di distribuzione, tra le sole forze sociali che hanno già prenotato nel termine stabilito spazi disponibili per i sostenitori del si, degli spazi eventualmente non prenotati dal comitato promotore nel limite della sub quota riservatagli.

3. Sulla testata deve essere data tempestiva comunicazione degli spazi lasciati liberi dal comitato promotore, per consentirne l'eventuale utilizzazione da parte dei soggetti di cui alla lettera *d)* del comma 2. Le regole di ripartizione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 devono informarsi a criteri cronologici.

4. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

5. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che intendono prenotare spazi di propaganda debbono precisare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del si ovvero a favore del no, ai fini della ripartizione degli spazi disponibili.

6. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi di propaganda, qualora l'offerta di questi sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le regole determinate ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda referendaria debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del committente e/o autore.

Sezione II

PUBBLICITÀ PER I *REFERENDUM*

Art. 4.

Modalità dell'offerta di pubblicità

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nella regione Friuli-Venezia Giulia, che intendano diffondere pubblicità per i *referendum* sono tenuti entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 1, comma 2, pubblicato sulla stessa testata interessata all'offerta. Per le testate periodiche si applica la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare: *a)* quali siano i *referendum* per i quali sono offerti spazi pubblicitari; *b)* il limite massimo delle inserzioni ammissibili quale specificato ai sensi dell'art. 5, comma 3; *c)* le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 6, nonché le eventuali condizioni di gratuità; *d)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad

ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati nei limiti delle residue disponibilità; *e)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati; *f)* il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate di diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e per le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per la consultazione referendaria.

6. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che intendano prenotare spazi di pubblicità debbono precisare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del si ovvero a favore del no, ai fini dell'assegnazione degli spazi disponibili.

7. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi pubblicitari, qualora l'offerta di questi sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2.

Art. 5.

Limiti della pubblicità

1. La pubblicità non può contenere slogan denigratori ne prospettazioni informative false.

2. Le inserzioni di pubblicità per i *referendum* sono pubblicate in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari della testata, debbono recare la scritta «pubblicità elettorale» ed indicare il loro committente e/o autore.

3. Il numero massimo delle inserzioni ammissibili per ogni edizione di una testata quotidiana non può essere superiore, per ogni singolo *referendum*, a tre per ciascuno dei contrapposti schieramenti del si e del no, considerati complessivamente senza distinzione tra i rispettivi sostenitori. Per le testate diverse da quelle quotidiane il numero massimo delle inserzioni ammissibili per ogni edizione non può essere superiore, per ogni singolo *referendum*, a nove per ciascuno dei contrapposti schieramenti.

4. L'eventuale selezione tra richieste di in
concernenti lo stesso quesito referendario perve
numero più elevato di quello consentito dal co
provenienti da sostenitori diversi dello stesso schi
to, avviene: *a)* nell'ambito dello schieramento
dando priorità alle eventuali richieste del c
promotore del *referendum*; *b)* per tutte le altre i
nell'ambito dello schieramento del si e, rispettiv
nell'ambito dello schieramento del no, secondo un
rigidamente cronologico di ricevimento delle r
salvo diverso accordo tra gli interessati, del qu
conservarsi idonea documentazione.

Art. 6.

Tariffe per l'accesso agli spazi di pubblici

1. Tenute presenti le differenze strutturali del
scale tariffarie e delle relative graduazioni norm
definite dalla stampa in funzione della diversità d
e tipologia del messaggio pubblicitario, le tar
l'accesso agli spazi di pubblicità per i *referendu*
determinate da ciascuna testata, secondo le ri
politiche tariffarie, in misura comunque non ecce
limite rappresentato dal valore più alto tra il quar
cento della tariffa massima e il settanta per cen
tariffa minima vigenti, per le diverse categ
pubblicità, sulla testata medesima. Si escludo
ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo
calcolo le tariffe relative alle pubblicità editori

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, l
per l'accesso agli spazi di pubblicità per i *referend*
può eccedere il limite rappresentato dal cinqua
cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendon
alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edi
pagine locali ovvero per le edizioni o pagine na
nonché, eventualmente, per i diversi giorni della se
e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti gli inse
le condizioni di miglior favore praticate ad uno

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in
documentale a qualunque interessato, a richi
condizioni praticate per le inserzioni pubb
concernenti i *referendum*.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVI

Sezione I

PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 7.

Comunicazione preventiva

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusion
regione Friuli-Venezia Giulia, che intendano tras
propaganda elettorale per tutte o alcune delle cons
ni referendarie indicate nelle premesse, devono
spazi e tempi complessivamente uguali ai sostenit
opposte indicazioni di voto.

2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare: *a)* quali siano i *referendum* per i quali sono offerti spazi di propaganda; *b)* il carattere di gratuità dell'offerta; *c)* l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero telefonico delle sedi dell'emittente presso cui il codice è registrato; *d)* le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; *e)* ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione, con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione; *f)* il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda referendaria.

5. Ai fini del presente atto si intende per offerta di spazi di propaganda sia la concessione di spazi autogestiti sia l'invito a partecipare a trasmissioni di propaganda elettorale prodotte dall'emittente. In entrambi i casi è esclusa qualsiasi richiesta di pagamento da parte delle emittenti o loro intermediarie o collegate anche sotto forma di rimborso spese, oneri generali o di produzione.

Art. 8.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 7 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare per i singoli *referendum: a)* le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda, nel periodo della campagna referendaria; *b)* la partecipazione paritaria dei sostenitori delle contrapposte indicazioni di voto in ciascuna trasmissione, o in ciascun ciclo di trasmissioni, per contestualità o successione di presenze, ovvero la ripartizione degli spazi disponibili, in modo paritario per durata e fascia oraria, tra i sostenitori delle contrapposte risposte referendarie; *c)* la riserva in favore del comitato promotore della specifica richiesta referendaria di uno spazio non inferiore ad un terzo di quello complessivamente disponibile per i sostenitori del si ovvero della partecipazione ad almeno un terzo delle trasmissioni realizzate dall'emittente con la presenza dei sostenitori del si, ove lo stesso comitato ne faccia richiesta nei termini indicati nel comunicato di cui all'art. 7, comma 2; *d)* le regole di ripartizione degli spazi o delle presenze in trasmissione disponibili per i sostenitori del si tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, diverse dal comitato promotore, nonché le regole di ripartizione degli spazi o delle presenze in trasmissione disponibili per i sostenitori del no tra le forze sociali interessate, ivi compresi partiti politici e sindacati, che si oppongono alla proposta referendaria; *e)* le regole di distribuzione, tra le sole forze sociali sostenitrici della proposta referendaria che hanno già effettuato tempestive prenotazioni, degli spazi e delle presenze in trasmissione non prenotati dal comitato promotore.

3. L'emittente deve dare tempestiva comunicazione, nella fascia oraria di maggior ascolto, degli spazi e delle presenze in trasmissione lasciate libere dal comitato promotore, per consentirne l'eventuale utilizzazione da parte dei soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 2. Ai fini delle ripartizioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 deve essere prefissato il tempo minimo di ciascun intervento, che non può comunque essere inferiore a tre minuti, e deve tenersi conto dell'ordine cronologico delle relative prenotazioni.

4. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 2 deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione e deve comunque essere conservato dall'emittente.

5. Entro dodici giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

7. Le forze sociali, ivi compresi i partiti politici ed i sindacati, che intendono prenotare spazi di propaganda debbono indicare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del si ovvero a favore del no, ai fini della ripartizione degli spazi e delle presenze in trasmissione.

8. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-egge 19 marzo 1996, n. 129, si intende rispettata, per uanto concerne gli spazi e le trasmissioni di propaganda, ualora la relativa offerta sia avvenuta in modo paritario, iel rispetto di tutte le regole determinate ai sensi dei ommi 2 e 3.

Art. 9.

Circuiti

1. La trasmissione in contemporanea da parte di mittenti locali che operano in circuiti nazionali è onsiderata, ai fini del presente atto, come trasmissione n ambito nazionale; si applicano, in particolare, le lisposizioni dell'art. 8, comma 5.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, er il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni reviste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui ll'art. 8, comma 6. Indipendentemente dalle modalità di rasmissione ogni emittente deve comunque rispettare, nel omplesso della sua programmazione, i limiti di spot iornalieri di cui all'art. 12.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazio-i realizzatesi nell'ambito di trasmissioni in contempo-anea.

Art. 10.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono ealizzarsi nelle formule e nelle modalità delle tribune eferendarie definite dall'emittente (dibattiti, tavole otonde, conferenze stampa, discorsi, confronti) secondo riteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissio-ie, consentano, in condizioni di parità, una corretta llustrazione delle rispettive posizioni da parte dei ostenitori delle contrapposte indicazioni di voto.

2. Le trasmissioni di propaganda referendaria, anche e di breve durata, debbono essere introdotte da in'indicazione della relativa natura e debbono avere, iell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli pazi di propaganda debbono comunque essere segnalati ome tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda relative al nedesimo quesito referendario debbono andare in onda n identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono ssere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze ecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto lla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art.7 sono tenuti a far osservare, inche attraverso un eventuale responsabile delle trasmis-ioni di propaganda, le regole del codice di autoregola-nentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte lei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e orrettezza del dialogo democratico.

Sezione II

PUBBLICITÀ REFERENDARIA

Art. 11.

Modalità dell'offerta di pubblicità

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nella regione Friuli-Venezia Giulia, che intendano trasmettere pubblicità per i *referendum* sono tenuti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato, distinto da quello considerato nell'art. 7, comma 2, mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono.

2. Il comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggior ascolto e deve precisare: *a)* quali siano i *referendum* per i quali sono offerti spazi pubblicitari; *b)* il limite massimo degli spot pubblicitari quale specificato ai sensi dell'art. 12; *c)* le tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari, come autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti con l'art. 13 nonché le eventuali condizioni di gratuità; *d)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati nei limiti delle residue disponibilità; *e)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati; *f)* il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione, nonché denominazione, indirizzo e numero di telefono della concessionaria di pubblicità cui eventualmente è necessario rivolgersi.

3. L'indicazione di cui al comma 2, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità referendaria sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente.

4. Il comunicato può essere mandato in onda più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costi-tuisce condizione pregiudiziale di legittimità della cessione di spazi pubblicitari per le consultazioni referendarie.

6. Le forze sociali, ivi compresi partiti politici e sindacati, che intendano prenotare spazi di pubblicità debbono precisare, con il quesito referendario cui sono interessate, se siano schierate a favore del sì ovvero a favore del no, ai fini dell'assegnazione degli spazi disponibili.

7. La disposizione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, si intende rispettata, per quanto concerne gli spazi pubblicitari, qualora la relativa offerta sia avvenuta in modo paritario, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2.

8. Qualora in una fascia oraria, per ogni singolo quesito referendario, siano stati prenotati spot in numero diseguale per i diversi schieramenti, va rispettata comunque la regola della collocazione iniziale di cui al comma precedente.

Art. 12.

Limiti della pubblicità

1. Gli spot pubblicitari per i *referendum* non possono contenere scene o slogan denigratori né prospettazioni informative false. Essi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.

2. Ciascuna emittente può trasmettere giornalmente non più di tre spot per ciascuno dei contrapposti schieramenti del si o del no, considerati complessivamente senza distinzione tra i rispettivi sostenitori.

3. Per le emittenti televisive ogni spot non può durare più di quarantacinque secondi; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14 nonché tra le ore 18 e le ore 23. Per le emittenti radiofoniche ogni spot non può durare più di un minuto; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 7 e le ore 13 tra le ore 14 e le ore 18.

4. Gli spot relativi allo stesso quesito referendario debbono essere mandati in onda nell'identica fascia oraria, in sequenza continua tra di loro, in appositi spazi segnalati. Gli spazi degli spot per i *referendum* debbono essere distinti da quelli dei messaggi di pubblicità commerciale, ai quali non debbono essere accostati.

5. L'eventuale selezione tra sostenitori diversi dello stesso schieramento che complessivamente richiedano, per lo stesso quesito referendario, spazi pubblicitari in numero più elevato, per giorni o fasce orarie, da quello consentito nel comma 2, avviene: *a)* nell'ambito dello schieramento del si, dando priorità alle eventuali richieste del comitato promotore del *referendum; b)* per tutte le altre richieste nell'ambito dello schieramento del si e, rispettivamente, nell'ambito dello schieramento del no, secondo un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste, salvo diverso accordo tra gli interessati del quale deve conservarsi idonea documentazione.

6. Ogni passaggio del medesimo spot è computato nel limite giornaliero fissato nel comma 2.

7. Nell'ambito dell'apposito spazio riservato in ogni giorno e fascia oraria, gli spot concernenti il medesimo quesito referendario che risultino prenotati dai contrapposti schieramenti debbono essere mandati in onda in modo alternato. A tal fine, nel primo giorno di trasmissione degli spot, successivo alla scadenza del termine per l'offerta di cui all'art. 11, la collocazione iniziale in ogni fascia oraria deve essere attribuita allo schieramento del si; nel giorno seguente la collocazione iniziale in ogni fascia oraria deve essere attribuita allo schieramento del no, e così via procedendo, in modo alternato, per i giorni successivi.

Art. 13.

Tariffe per l'accesso agli spazi pubblicitari

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di pubblicità referendaria sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 11 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi pubblicitari per i *referendum* nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Sezione III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 14.

Programmi e servizi di informazione

1. Nei programmi e servizi di informazione referendaria devono essere garantite la parità di trattamento nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi concernenti ciascun quesito referendario deve essere globalmente destinato un tempo analogo alle contrapposte indicazioni di voto, con illustrazione in modo completo, corretto ed imparziale delle ragioni degli schieramenti che rispettivamente sostengono e contrastano le singole proposte referendarie, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi schieramenti, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

3. Fermi i principi di cui ai precedenti commi, nel complesso delle trasmissioni informative di carattere generale e/o dei servizi informativi specificamente inerenti ai *referendum*, deve essere dedicato adeguato spazio all'illustrazione di tutte le proposte referendarie.

4. Salvo quanto previsto dal comma 6, è vietata ogni forma di propaganda referendaria nei programmi e negli spazi diversi da quelli disciplinati dagli articoli da 7 a 10.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, è vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. Registi e conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità. Avuto autonomo riguardo ad ogni singola proposta referendaria, l'articolazione delle trasmissioni non deve essere di per se stessa lesiva della parità di trattamento degli opposti schieramenti del si e del no. La selezione degli ospiti deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista, e fatta con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui agli articoli 7 e 11 sono tenuti a conservare, sino a sei mesi dopo la data delle votazioni, la registrazione delle comunicazioni preventive di cui agli stessi articoli nonché la registrazione della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni.

Art. 16.

Delega al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni.

1. Nell'ambito della sua competenza territoriale, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della regione Friuli-Venezia Giulia assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda e pubblicitarie, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei *referendum* indetti, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei sostenitori delle contrapposte indicazioni di voto per ciascun *referendum* nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda o di pubblicità;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione ivi compresi i criteri da seguire per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale della stessa concessionaria, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, anche a seguito dell'attività di cui alla lettera *d)* del precedente comma, provvede alle contestazioni, alla istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza. In ogni singolo caso riferisce senza indugio al Garante sull'attività svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, al comitato medesimo le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

5. Tutte le disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi riferite ai comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi delle province autonome di Trento e Bolzano, per quanto concerne i rispettivi territori.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 17.

Forze sociali interessate

1. Ai fini dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, nonché degli articoli 2 e 8 del presente atto, sono considerate forze sociali interessate le associazioni, rappresentative di categorie professionali e non, ivi compresi i sindacati, preordinate alla tutela collettiva di interessi direttamente inerenti, in base alle previsioni dei relativi statuti, alla materia oggetto della specifica consultazione referendaria per la quale chiedono spazi di propaganda. Sono altresì considerati forze sociali interessate i comitati per il no nonché i partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio regionale.

Art. 18.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda e pubblicità.

Art. 19.

Sondaggi

1. Gli esiti dei sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni referendarie e sugli orientamenti di voto degli elettori possono essere resi pubblici o comunque diffusi sino al giorno 2 giugno compreso. Dopo quest'ultima data è vietata la pubblicazione o diffusione dei sondaggi anche se effettuati in un periodo di tempo anteriore a quello del divieto.

2. La pubblicazione o la diffusione anche parziali dei risultati dei sondaggi devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze di voto attraverso contatti — telefonici, postali, o in altra forma, ivi compresa quella dell'intervista per strada ai passanti — direttamente con la concessionaria pubblica, con le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

Art. 20.

Repressione delle violazioni ed interventi di urgenza

1. Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, ovvero delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare, con riguardo a ciascuna proposta referendaria, l'equilibrio della competizione elettorale ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 21.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e di movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicità, fermo per quest'ultima il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente radiofonica titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 22.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

Il Garante: SANTANIELLO

96A2851

CIRCOLARI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 marzo 1996, n. 7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519.

Ridefinizione triennale delle dotazioni organiche del personale. Art. 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e art. 22, commi 15 e 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri interessati)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

e per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Servizio del personale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio per il coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA)

Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

Con l'avviarsi a compimento delle operazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni sulla base degli esiti della rilevazione dei carichi di lavoro per il triennio 1992/1994, in applicazione delle norme di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si apre una nuova fase nel processo di razionalizzazione e di riorganizzazione delle strutture e delle dotazioni organiche del personale della pubblica aministrazione, così come peraltro stabilito dalle disposizioni in vigore.

A tale riguardo, infatti, in applicazione del comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 29/93, «periodicamente e, comunque, a scadenza triennale» si deve procedere alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche secondo il disposto dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo in base a specifiche direttive emanate da questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro.

Per adempiere a quanto sopra, d'intesa con il Ministero del tesoro e previa consultazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per i connessi aspetti informatici, si emanano le direttive che seguono al fine di indicare alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993, le modalità ed i termini con i quali procedere alle operazioni per la prossima rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, da ridefinirsi alla scadenza del triennio 1996-1998.

Non vi è dubbio alcuno, al riguardo, che la ridefinizione triennale delle dotazioni organiche del personale, come del resto è stato ribadito dalla legge n. 724/1994, debba risultare dalla verifica dei carichi di lavoro (art. 22, comma 15, lettera *a*), verifica, però, da porsi in essere dopo che le amministrazioni abbiano proceduto alla razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione delle procedure a norma del successivo comma 17 del medesimo art. 22 della legge n. 724/1994.

Si tratta, quindi, di una operazione, quella della verifica dei carichi di lavoro, che deve essere espletata, per quanto di seguito sarà precisato, non nell'immediato, ma in un secondo momento, con inizio, presumibilmente, non prima del mese di ottobre del 1997 e svolgersi in un periodo di tempo stimabile in 12/15 mesi.

Ciò in considerazione delle scansioni temporali e delle fasi procedurali già indicate nel citato comma 17, ai cui sensi le amministrazioni, dapprima, sono chiamate ad individuare e comunicare, nell'arco del primo anno - vale a dire nel 1996 - a questo Dipartimento ed al Ministero del tesoro le procedure di propria competenza e, entro l'anno successivo, cioè nel 1997, procedere alla loro possibile razionalizzazione, semplificazione e riduzione.

Peraltro, nel caso tale obiettivo di razionalizzazione, semplificazione e riduzione comporti l'esigenza di modificare o abrogare, anche solo in parte, disposizioni di legge o regolamentari che costituiscono la fonte normativa delle procedure censite e comunicate ai sensi del precedente capoverso, codeste Amministrazioni avranno cura di segnalare i procedimenti amministrativi,

cui tali attività procedurali sono riconducibili, al Dipartimento della funzione pubblica ai fini dell'attivazione della procedura di semplificazione con modalità analoghe a quelle definite dall'art. 2, commi 7 ed 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In sostanza, la legge n. 724/1994 intende ancorare la prossima verifica dei carichi di lavoro, che costituisce pur sempre presupposto della ridefinizione triennale delle dotazioni organiche del personale, ad attività procedurali, collegate alle attribuzioni istituzionali di ciascuna amministrazione, sulle quali abbia già inciso il processo di razionalizzazione nel frattempo avviato.

Per quanto sopra, occorre tener presente che codeste Amministrazioni, con la rilevazione dei carichi di lavoro per il periodo 1992-1994 in base alle metodologie di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge n. 537/93, hanno già individuato le proprie «linee di attività» e le hanno evidenziate analiticamente nei prospetti 1, 2 e 3 annessi alla circolare direttiva n. 6 del 23 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario n. 54 - del 2 aprile 1994).

Dette «linee di attività» sono state sottoposte all'esame di questo Dipartimento e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ai fini della quantificazione delle dotazioni organiche, i cui provvedimenti di determinazione (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono attualmente, come è noto, in fase di avanzata elaborazione.

Va, però, osservato che le «linee di attività» sono state finora evidenziate come oggetto di disaggregazione di attività procedurali collegate a procedimenti semplici o complessi di competenza di ciascuna amministrazione, senza che esse potessero o possano essere ricollegate o imputate esaurientemente agli specifici procedimenti di cui sono parte.

È necessario dare quindi luogo ora ad un processo di disaggregazione delle menzionate «linee di attività», attraverso il censimento dei procedimenti ai quali riconnettere, con precisione, le «linee di attività» ad essi collegabili e già individuate nei menzionati prospetti 1, 2 e 3 relativi ai carichi di lavoro 92/94.

In altri termini, si ravvisa la necessità che, ai fini delle elaborazioni dei dati connessi alle «linee di attività» desumibili dalle rilevazioni dei carichi di lavoro già trasmesse, le stesse siano strettamente ancorate ai procedimenti, di guisa che incidendo direttamente sulle modalità e sui tempi con i quali risultano finora essere state svolte le attività indicate nelle «linee», sia facilitata la razionalizzazione di queste ultime e, di conseguenza, venga facilitata anche la semplificazione delle procedure o dei procedimenti di cui le medesime «linee di attività» fanno parte.

Ne consegue la necessità di espandere la base informativa già disponibile a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro con le informazioni relative alle procedure, in grado di associare, data una linea di attività, carichi di lavoro ad essa relativi con l'unità organizzativa che la esegue e con le procedure che essa attua o a cui contribuisce a dare attuazione.

Al fine di conseguire tali informazioni integrative, con omogeneità di rappresentazione, codeste amministrazioni sono invitate a compilare e trasmettere sollecitamente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, anche su supporto cartaceo, le allegate tabelle, all'uopo predisposte, con la metodologia per la loro compilazione e con le note esplicative.

Le tabelle sono state definite in modo tale da permettere l'associazione dei dati che in esse saranno inseriti con le informazioni in precedenza trasmesse in occasione della rilevazione dei carichi di lavoro relativi al triennio 1992/94 e della relazione al conto annuale per l'anno 1995 predisposta per la Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

Assume al riguardo particolare rilievo la considerazione del grado di informatizzazione delle linee di attività e delle procedure, poiché il sistema tecnologico, come ulteriore fattore produttivo, è implicato sia nella semplificazione procedurale, in quanto crea opportunità in questo senso, sia nella definizione degli organici in quanto può determinare una ridistribuzione degli addetti sulle professionalità necessarie allo svolgimento del servizio.

Per i motivi sopra esposti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, agendo in collaborazione con questo Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti delle competenze definite dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, fornirà indicazioni sugli indirizzi atti a garantire l'armonico sviluppo dei sistemi organizzativi con particolare riferimento alle caratteristiche dei loro sistemi tecnologici. A tal fine la visibilità delle informazioni raccolte in attuazione della presente circolare sarà estesa all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Le indicazioni contenute in questa direttiva, pur se rivolte alle amministrazioni individuate nell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993, come espressamente previsto dall'art. 30 del medesimo decreto, cioè alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, costituiscono linee di indirizzo anche per gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca vigilati dalle predette amministrazioni, nonché per gli altri enti richiamati nel comma 18, prima parte, dell'art. 22 della legge n. 724/1994, nel rispetto dei propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.

Il Ministro: FRATTINI

Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 261

ALLEGATO 1

TABELLA I

AMMINISTRAZIONE - Ministero ____________________

Direzione Generale o equivalente ____________________

Divisione o Ufficio periferico (a) ____________________

Codice ____________________

Codice (1)	Procedimenti amministrativi ex L. 241 / 1990 (2)

Per la compilazione, vedi le istruzioni di cui al puntò 1 delle note esplicative e metodologiche (allegato 2)

(a) Gli uffici periferici, le cui linee di attività sono omogenee, vanno indicati per tipologia di ciascuno di essi e non individuati con riferimento alle sedi di servizio.

TABELLA II

AMMINISTRAZIONE - Ministero ______________________

Direzione Generale o equivalente ______________________

Divisione o Ufficio periferico (a) ______________________

Codice ______________________

Codice	Procedimenti appartenenti alla competenza dell'amministrazione non censiti ex L. 241 / 1990
(1)	(2)

Per la compilazione, vedi le istruzioni di cui al punto 2 delle note esplicative e metodologiche (allegato 2)

(a) Gli uffici periferici, le cui linee di attività sono omogenee, vanno indicati per tipologia di ciascuno di essi e non individuati con riferimento alle sedi di servizio.

TABELLA III

AMMINISTRAZIONE - Ministero ____________________

Direzione Generale o equivalente ____________________

Divisione o Ufficio periferico (a) ____________________

Codice ____________________

Codice	Procedimenti di " responsabilità esterna " attribuiti alla competenza di altre amministrazioni
(1)	(2)

Per la compilazione, vedi le istruzioni di cui al punto 3 delle note esplicative e metodologiche (allegato 2)

(a) Gli uffici periferici, le cui linee di attività sono omogenee, vanno indicati per tipologia di ciascuno di essi e non individuati con riferimento alle sedi di servizio.

TABELLA IV

AMMINISTRAZIONE - Ministero ____________________

Direzione Generale o Equivalenti ____________________

Divisione o Ufficio periferico (a) ____________________

Codice: ____________________

Linee di attività rilevate con i prospetti 1,2,3 annessi alla circolare - direttiva F.P. 6/94					Codici Procedimenti		
Denominazione	Codice	Stato attuale della linea di attività	Codice unità organizzativa (a)	Macroattività	Procedimenti amministrativi ex L. 241/90	Procedimenti non censiti ex L. 241/90	"Procedimenti di responsabilità esterna
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Per la compilazione, vedi le istruzioni di cui al punto 4 delle note esplicative e metodologiche (allegato 2)

(a) Gli uffici periferici o le unità organizzative (di cui alla col. 4), le cui linee di attività sono omogenee, vanno indicati per tipologia di ciascuno di essi e non individuati con riferimento alle sedi di servizio.

ALLEGATO 2

NOTE ESPLICATIVE E METODOLOGICHE PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE I, II, II, IV DI CUI ALL'ALLEGATO I.

NOTA ESPLICATIVA E METODOLOGICA DI COMPILAZIONE DELLE TABELLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE DIRETTIVA DI P N 7 DEL 16 MARZO 1996

Premessa

La presente nota illustrativa, che costituisce parte integrante della circolare-direttiva sopra citata, contiene le indicazioni di carattere descrittivo e le istruzioni necessarie per l'esatta compilazione delle quattro tabelle (I, II, III, IV: allegato I) che sono state predisposte al fine di acquisire, in modo il più possibile omogeneo, informazioni sulle linee di attività, individuate a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro riferita al triennio 1992-1994, necessarie a definire il ruolo e il livello di associazione di ciascuna di tali linee di attività al procedimento amministrativo, o più in generale alla procedura, cui sono imputabili o alla cui attuazione hanno comunque contribuito.

L'articolazione delle informazioni relative a ciascuna tabella è la seguente:

la tabella I consente la rappresentazione sintetica dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, rilevabili tramite lo strumento dei regolamenti di attuazione ex articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove già predisposti dalle stesse amministrazioni;

la tabella II consente invece di raccogliere informazioni sui procedimenti ugualmente appartenenti alla competenza dell'amministrazione interessata o il cui prodotto finale è alla stessa imputabile, ma che non rientrano tra quelli individuati con i regolamenti di attuazione *ex lege* n. 241/90, e che quindi non possono essere elencati nella tabella I,

la Tabella III ha lo scopo di raccogliere informazioni sui procedimenti amministrativi che non appartengono alla competenza dell'Amministrazione interessata, ma ai quali quest'ultima partecipa mediante contributi operativi parziali, classificabili come linee di attività o processi operativi;

la tabella IV, infine, permette di rappresentare sinteticamente le linee di attività poste in essere dalle (o nelle) unità operative appartenenti all'amministrazione che procede alla rilevazione; la tabella è articolata in maniera tale da poter stabilire il collegamento di tali linee di attività con i procedimenti di cui esse possono costituire un segmento o ai quali comunque contribuiscono a dare attuazione.

La presente nota esplicativa e metodologica, la cui redazione è stata curata dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, è suddivisa in sei punti.

I primi quattro sono dedicati ad illustrare il sistema di compilazione di ciascuna tabella, di cui costituiscono, per così dire, le «istruzioni per l'uso».

Il quinto contiene alcune indicazioni al fine di facilitare la trasmissione dei dati al dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Il sesto infine è costituito da un glossario dei termini utilizzati nel presente allegato.

1. *Istruzioni per la compilazione della tabella I.*

Ad ogni riga della tabella I corrisponde un singolo procedimento amministrativo, tuttora vigente, individuato nel regolamento di attuazione della legge n. 241/90 emanato dall'amministrazione (nel caso l'amministrazione non abbia provveduto a tale adempimento la tabella I non va compilata). La tabella è suddivisa in due colonne.

La prima colonna deve contenere un codice (costituito dalla successione di una lettera e tre cifre non intervallata da spazi) che ha lo scopo di identificare il procedimento (non deve mai accadere che due procedimenti contenuti nella tabella I siano fatti corrispondere allo stesso codice). È preferibile che nella codifica venga utilizzata la lettera «R» seguita dal codice numerico progressivo che identifica i procedimenti individuati nel regolamento di attuazione della legge n. 241/90.

La seconda colonna deve contenere la descrizione del procedimento amministrativo così come essa appare nel medesimo regolamento di attuazione.

La tabella ha lo scopo di fornire una vista sintetica di quanto rappresentato nel regolamento di attuazione della legge n. 241/90.

Per facilitare la predisposizione di una base informativa integrata, se esiste una rappresentazione informatica del regolamento d'attuazione della legge n. 241/90, si prega di allegarla alla documentazione da trasmettere, su supporto magnetico.

2. *Istruzioni per la compilazione della tabella II.*

Ogni riga della tabella rappresenta un procedimento (o un gruppo di procedimenti) non inclusi nella tabella I in quanto non considerati nel regolamento di attuazione della legge n. 241/90, sebbene di responsabilità interna.

La prima colonna della tabella deve contenere un codice (costituito dalla successione di una lettera e tre cifre non intervallata da spazi) identificativo della riga (in due diverse righe della tabella non deve mai apparire lo stesso codice). È preferibile che la codifica venga attuata utilizzando la lettera «I» seguita da un codice numerico progressivo.

La seconda colonna deve contenere un testo che descriva sinteticamente il procedimento (o i procedimenti) comprendendo l'indicazione completa delle fonti normative (disposizioni legislative, regolamentari, circolari, istruzioni etc.).

3 *Istruzioni per la compilazione della tabella III.*

In ogni riga della tabella è rappresentato un procedimento (o un gruppo di procedimenti) il cui provvedimento finale non è di pertinenza dell'amministrazione, ma alla cui attuazione essa fornisce un contributo con almeno una linea di attività tra quelle elencate nella tabella IV.

La prima colonna della tabella deve contenere un codice (costituito dalla successione di una lettera e tre cifre non intervallata da spazi) identificativo della riga (in due diverse righe della tabella non deve mai apparire lo stesso codice). È preferibile che l'operazione di codifica venga attuata utilizzando la lettera «E» seguita da un codice numerico progressivo. La seconda colonna deve contenere un testo che descriva il procedimento (o i procedimenti) comprendendo l'indicazione dell'amministrazione responsabile e delle fonti normative.

4. *Istruzioni per la compilazione della tabella IV.*

Ogni riga della tabella IV rappresenta una linea di attività. Le colonne della tabella possono essere suddivise in tre gruppi. Il primo riguarda le informazioni che caratterizzano le linee di attività, il secondo l'identificazione dell'unità organizzativa, nonché la codifica della macroattività cui le linee di attività vanno collegate, il terzo, infine, riguarda le informazioni sui procedimenti amministrativi.

Le prime tre colonne costituiscono il primo gruppo.

La prima colonna dovrà riportare la denominazione della linea di attività (con riferimento, quando applicabile, ai prospetti 1, 2 e 3 di cui all'allegato 1 della circolare n. 6 del 23 marzo 1994 del Ministro per la funzione pubblica, utilizzati per trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica i risultati della verifica dei carichi di lavoro).

La seconda colonna dovrà riportare il codice identificativo della linea di attività, che potrà essere costituito da un codice numerico progressivo con riferimento a quanto indicato nel prospetto 1 dell'allegato 1 della circolare sopra indicata.

La terza colonna, l'ultima del primo gruppo, deve rappresentare lo stato attuale della linea di attività. In particolare dovrà essere inserito uno tra i seguenti codici:

A - linea di attività individuata con la rilevazione dei carichi di lavoro e, attualmente, ancora svolta dall'amministrazione:

B - linea di attività individuata con la rilevazione dei carichi di lavoro, ma non più svolta dall'amministrazione;

C - linea di attività non individuata con la rilevazione dei carichi di lavoro, ma attualmente svolta dall'amministrazione.

La prima colonna del secondo gruppo (colonna 4) dovrà riportare il codice completo dell'unità organizzativa che svolge la linea di attività (se tale linea di attività è stata oggetto di verifica dei carichi di lavoro, l'unità organizzativa deve corrispondere esattamente a quella considerata per tale misurazione). Si noti che l'operazione di codifica deve permettere la completa individuazione dell'unità organizzativa.

Essa deve quindi riportare il «cammino gerarchico» che la contraddistingue. Dovrà, quindi, essere effettuata utilizzando il primo gruppo di tre cifre che identificano i codici delle amministrazioni statali già individuati nell'allegato 3, seguito da un secondo gruppo di due cifre che identificano, ove esistenti, i dipartimenti, le direzioni generali e le direzioni centrali (livello dirigenziale generale) e un terzo gruppo di due cifre identificative delle divisioni che vengono convenzionalmente considerate come unità organizzative di base, cui sono equiparate le unità organizzative o gli uffici periferici.

L'operazione dovrà essere opportunamente completata con una apposita «legenda» dei codici adottati, da inserire preferibilmente su foglio elettronico in allegato alla cartella di lavoro di cui al successivo punto 5 o, eventualmente, su supporto cartaceo.

La quinta colonna contiene il codice delle macroattività corrispondente alla linea di attività con riferimento alla relazione allegata al conto annuale per l'anno 1995 secondo le modalità indicate dalla Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., in attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'elenco delle macroattività e dei relativi codici è riportato nell'allegato 4.

Il terzo gruppo comprende le colonne che vanno dalla sesta all'ottava. Tale gruppo di colonne deve essere compilato solo relativamente alle linee di attività in corrispondenza delle quali è stato inserito il codice A oppure il codice C nella terza colonna (stato attuale della linea di attività).

La sesta colonna deve contenere i codici dei procedimenti elencati nella tabella I, dei quali la linea di attività contribuisce all'attuazione. I codici che devono essere usati sono esattamente quelli contenuti nella prima colonna della tabella I. Se una singola linea di attività contribuisce all'attuazione di più di un procedimento, i codici corrispondenti a tali procedimenti devono essere posti nella stessa colonna utilizzando la virgola come separatore.

La settima colonna deve essere riempita quando la linea di attività fornisce contributi operativi a quei procedimenti in cui l'emissione del provvedimento finale rientra nelle attribuzioni proprie dell'amministrazione, ma che non sono considerati nella tabella I in quanto non presenti nel regolamento di attuazione della legge n. 241/90. Ogni volta che questo accade, il procedimento deve essere descritto nella tabella II e solo i codici corrispondenti devono essere inseriti nella colonna (adottando le stesse convenzioni relative alla quinta colonna).

L'ottava colonna deve essere riempita quando la linea di attività fornisce contributi operativi a procedimenti il cui provvedimento finale rientra nella competenza di un'altra amministrazione. Ogni volta che questo accade, il procedimento deve essere descritto nella tabella III (si veda più avanti per le modalità di compilazione) e solo i codici corrispondenti devono essere inseriti nella colonna (adottando le stesse convenzioni relative alla quinta colonna).

5. *Indicazioni per la trasmissione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.*

Le quattro tabelle, oltre che su supporto cartaceo (una singola scheda per ogni unità organizzativa di riferimento), devono essere prodotte in un formato elettronico, per consentire al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. il caricamento automatico dei dati in un sistema informativo integrato.

Alla circolare, per facilitare la compilazione delle tabelle, è allegato un floppy-disk contenente una cartella di lavoro Excel nella quale sono riprodotte le quattro tabelle. In caso di problemi si può utilizzare un formato alternativo fornendo, come allegato, la documentazione relativa alle scelte operate per la rappresentazione delle quattro tabelle.

In particolare la cartella di lavoro Excel fornita potrebbe risultare non idonea al caricamento delle tabelle II e III. Queste tabelle sono destinate, infatti, a contenere testi la cui lunghezza potrebbe risultare incompatibile con le caratteristiche del sistema Excel. È quindi probabile che le due tabelle debbano essere rappresentate in due documenti a parte (rispettando tutte le specifiche indicate nelle parti 3 e 4 di questo allegato). Si noti che il primo foglio elettronico della cartella di lavoro fornita (denominato «Indice») permette di acquisire il nome dei file eventualmente utilizzati per rappresentare le tabelle II e III.

Tutto il materiale deve essere inviato sollecitamente e comunque entro l'anno 1996.

6. *Glossario.*

Deve intendersi per:

Linea di attività: la sequenza di operazioni o atti elementari che trasformano la richiesta proveniente da utenti finali o da altre articolazioni organizzative della stessa amministrazione, in output esterni all'unità organizzativa di riferimento; la linea di attività può dare origine ad output misurabili o non misurabili e il processo di trasformazione che la contraddistingue può essere stantardizzabile o non standardizzabile nei tempi di esecuzione unitari definiti necessari nel contesto operativo dato;

Procedimento amministrativo: l'insieme di atti amministrativi — di norma appartenenti, in sequenza, a «fasi procedimentali» — finalizzati all'emanazione di un provvedimento amministrativo con rilevanza esterna all'amministrazione; generalmente è rappresentabile come una concatenazione (non necessariamente lineare) di linee di attività normalmente svolte da unità organizzative diverse, rivolta al perseguimento di un unico e univoco obiettivo finale, caratterizzato da uno specifico provvedimento amministrativo;

Procedura: tale termine deve intendersi come sinonimo di procedimento amministrativo, con il quale può sostanzialmente identificarsi o coincidere, come si desume dalla disposizione di cui all'art. 22, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

ALLEGATO 3

CODICI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI

Amministrazione	Codice
Ministero degli affari esteri	002 00 00
Ministero dell'ambiente	003 00 00
Ministeri per i beni culturali e ambientali	005 00 00
Ministero del bilancio e della p.e.	006 00 00
Ministero del commercio con l'estero	007 00 00
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	021 00 00
Ministero della difesa	008 00 00
Ministero delle finanze	009 00 00
Ministero di grazia e giustizia	010 00 00
Ministero dell'industria, commercio e artigianato	011 00 00
Ministero dell'interno	012 00 00
Ministero dei lavori pubblici	013 00 00
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	014 00 00
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale	001 01 00
Avvocatura generale dello Stato	001 02 00
Consiglio di Stato	001 03 00
Corte dei conti	001 04 00
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	015 00 00
Ministero della pubblica istruzione	016 00 00
Ministero della ricerca scientifica e dell'università	017 00 00
Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali	004 00 00
Ministero della sanità	018 00 00
Ministero del tesoro	019 00 00
Ministero dei trasporti e navigazione	020 00 00

ALLEGATO 4

ELENCO DELLE MACROATTIVITÀ

C001 - Coordinamento

G001 - Gabinetto e segreteria politica

Macroattività di funzionamento

F003 - Concorsi
F004 - Assunzioni
F005 - Cessazione del rapporto di pubblico impiego
F006 - Decretazione trattamento economico
F007 - Trattamento economico accessorio
F008 - Gestione stipendi
F009 - Trattamento pensionistico, di quiescenza e previdenza
F010 - Trattamento giuridico
F011 - Mobilità
F012 - Trattamento di privilegio
F013 - Assenze
F014 - Formazione
F015 - Servizi al personale
F016 - Contributi e rimborsi
F017 - Relazioni sindacali
F018 - Gestione bilancio
F019 - Gestione contabile
F020 - Gestione patrimoniale
F021 - Cassa
F042 - Rendicontazione
F022 - Approvvigionamento di beni e servizi
F023 - Organizzazione e metodi
F024 - Sviluppo di S I
F025 - Gestione di S I
F026 - Gestione sistemi locali
F027 - Immissione dati
F028 - Servizi di portineria
F029 - Servizi di sicurezza
F030 - Rilascio documenti
F031 - Servizi accessori
F032 - Gestione immobili / impianti / automezzi
F033 - Gestione centri stampa
F034 - Gestione corrispondenza
F035 - Gestione archivi
F036 - Gestione biblioteca
F037 - Servizi bibliotecari
F038 - Gestione magazzino
F039 - Attività legale
F040 - Contrattualistica
F041 - Contenzioso
F043 - Gestione del personale

Macro-attività istituzionali

I001 - Regolamentazione
I045 - Direttive su enti ed istituzioni pubbliche
I002 - Produzione legislativa
I003 - Pianificazione
I004 - Ricerche
I005 - Studi e analisi
I006 - Statistiche
I007 - Pubblicazioni
I008 - Emanazione di atti certificativi
I042 - Emanazione di atti autorizzativi
I009 - Emanazione di atti finanziari
I044 - Emanazione di atti di gestione amministrativa
I010 - Ispezioni
I011 - Indagini
I046 - Verifiche amministrative
I012 - Vigilanza
I013 - Valutazione di risultati e rendimenti
I041 - Approvazione piani operativi
I014 - Sanzioni
I015 - Cerimoniale
I016 - Rapporti con la stampa
I017 - Rapporti con enti, organismi, altre amministrazioni
I018 - Attività promozionali
I019 - Divulgazione
I020 - Servizi di assistenza, protezione e tutela della persona
I021 - Servizi di protezione e tutela dell'ambiente
I022 - Servizi di tutela dei beni
I023 - Servizi per la cooperazione
I024 - Servizi d'informazione al pubblico
I025 - Prestazioni tecniche
I026 - Gestione registri / albi / inventari / cataloghi
I027 - Gestioni amministrative
I028 - Gestione partecipazioni
I029 - Privatizzazioni
I030 - Gestione gare
I031 - Gestione concorsi / esami di abilitazione
I043 - Amministrazione del personale di istituzioni pubbliche
I032 - Gestione programmi di approvvigionamento
I046 - Gestione scrutini, esami, titoli di studio
I033 - Gestione del patrimonio dello Stato
I034 - Operazioni finanziarie e di tesoreria
I035 - Gestione bilancio dello Stato
I036 - Gestione spese
I037 - Gestione depositi
I047 - Gestione amministrativa relativa a riscossioni e pagamenti
I038 - Servizi di cassa
I039 - Gestione acquisti
I040 - Altre attività istituzionali
I049 - Controllo sul patrimonio
I050 - Controllo su operazioni finanziarie
I051 - Controllo preventivo
I052 - Controllo successivo amministrativo e contabile
I053 - Vigilanza sulla monetazione

96A2853

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali da parte dell'ambasciatore del Granducato di Lussemburgo

Giovedì 18 aprile 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S E. Jean Hostert, ambasciatore del Granducato di Lussemburgo il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato

96A2836

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Integrazione al comunicato relativo al finanziamento dei progetti di cui all'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose», integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

Il comunicato citato in epigrafe, relativo al finanziamento dei progetti di cui all'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 97 del 26 aprile 1996, è così integrato·

PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N 216/1991, INTEGRATA DALLA LEGGE 27 LUGLIO 1994, N. 465

Anno 1995

REGIONE CAMPANIA

	Finanziamento	Dettaglio delle attività finanziate
Provincia di Napoli		
5. Cercola	L. 193.750.000	Avviamento al lavoro per 15 giovani
Provincia di Caserta.		
10. S Maria Capua Vetere.	L. 155 000 000	Centro diurno polifunzionale - recupero scolastico - attività sportiva - botteghe di falegnameria - bottega di ceramica

96A2853

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione delle etichette per l'esportazione dell'acqua minerale Pieve di Calci

Con decreto ministeriale n. 2939 del 17 aprile 1996, sono state autorizzate le etichette destinate all'esportazione in Australia dell'acqua minerale Pieve di Calci (Pisa).

96A2835

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto NCR n. 369/1996 del 22 aprile 1996

Specialità medicinale· IMAGOPAQUE nelle confezioni: flacone 300 mgI/200 ml e flacone 350 mgI/200 ml (nuova confezione già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Nycomed imaging AS - Nycovien 1-2 Oslo (Norvegia), rappresentata in Italia dalla società Nycomed S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza S. Eustorgio 2, codice fiscale e partita IVA n. 10044540150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A I.C., nel proprio stabilimento sito in Nycovien.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 300 mgI/200 ml;
A.I.C. n. 027877125 (in base 10) 0VLRS5 (in base 32),
Classe: «a per uso ospedaliero H» - prezzo: L. 260.000 ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 20 settembre 1995, convertito nella legge del 20 novembre 1995, n. 490;

flacone 350 mgI/200 ml;
A.I.C. n. 027877137 (in base 10) 0VLRSK (in base 32);
Classe: «a per uso ospedaliero H» - prezzo: L. 282.900 ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 20 settembre 1995, convertito nella legge del 20 novembre 1995, n. 490

Composizione·

300 mgI/ml 1 ml contiene: principio attivo: Iopentolo 658 mg. Eccipienti: Trometamolo, sodio calcio edetato, acido cloridrico a pH 7.0-7.6, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

350 mgI/ml 1 ml contiene: principio attivo: Iopentolo 768 mg. Eccipienti: Trometamolo, sodio calcio edetato, acido cloridrico a pH 7.0-7.6, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche· angiografia, urografia, flebografia e contrast enhancement in tomografia computerizzata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche, case di cura e studi specialistici radiologici (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A I.C. n. 370 del 22 aprile 1996

Specialità medicinale: TOP CALCIUM (calcio carbonato) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I C : Esseti farmaceutici, con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via dei Mille n. 40, codice fiscale 01172090639.

Produttore: le operazioni di produzione, di confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla società nella propria officina di produzione sita in San Giorgio a Cremano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse effervescenti;
n. A.I.C. 029261017 (in base 10) 0VWZ6T (in base 32);
classe: «a»;
prezzo: L. 15.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (pari a calcio 1000 mg); eccipienti: calcio carbonato mg 4352, aspartame mg 40, sodio saccarina mg 6, aroma arancio mg 100, giallo arancio (E110) mg 2.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficiti di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 371 del 22 aprile 1996

Specialità medicinale: IPSTYL alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti 332/4, codice fiscale 05619050585.

Produttore: le operazioni di produzione, di confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla Società Pharma Biotech S.A. nella propria officina di produzione sita in Parc d'Activités du Plateau de Signes - Signes (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala liofilizzato 30 mg + solvente;

n. A.I.C: 029399019 (in base 10) 0W15ZC (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 1.147.500, ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

2 fiale liofilizzato 30 mg + solvente;

n. A I.C.: 029399021 (in base 10) 0W15ZF (in base 32);

classe: A;

prezzo: L.2 080.000, ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

6 fiale liofilizzato 30 mg + solvente;

n. A I.C.: 029399033 (in base 10) 0W15ZT (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 6 000.000, ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni monodose iniettabile, ottenuta dopo ricostituzione, contiene: Principio attivo: lanreotide 0,030 g. Eccipienti: copolimero (lattide-glicolide) 0,180 g, copolimero (lattico-glicolico 0,020 g, mannitolo 0,085 g, carbossimetil cellulosa Na 0,030 g, polisorbato 80 0,002 g.

Ogni fiala solvente contiene: mannitolo 0,016 g, acqua p p.i 2,000 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acromegalia (qualora la secrezione dell'ormone della crescita non risulti normalizzata in seguito ad intervento chirurgico o radioterapia) - Trattamento dei sintomi clinici dei tumori carcinoidi (dopo iniezione test - confrontare dose, modo e tempo di somministrazione).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 372 del 22 aprile 1996

Specialità medicinale ASPIRINETTA alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bayer p A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: le operazioni di produzione, di confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate nelle proprie officine di produzione site in Garbagnate Milanese (Milano) e in Quimica Farmaceutica Bayer S.A. Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse da 0,1 g;

n. A.I.C.: 026721100 (in base 10) 0THGUD (in base 32);

classe: A;

prezzo: L. 4.500, ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene. principio attivo: acido acetilsalicilico 100 mg; eccipienti: cellulosa polvere 10 mg, amido di mais 8,7 mg, saccarina sodica 0,8 mg, aroma lampone 0,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: malattie da raffreddamento. Affezioni febbrili complicate da sintomatologia dolorosa. Per una terapia sintomatica e coadiuvante dell'influenza. mal di testa, nevralgie, dolori da dentizione, dolori reumatici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A I.C. n. 373 del 22 aprile 1996

Specialità medicinale: FERRO TRE alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mediolanum S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Giuseppe Cottolengo n. 15/31, codice fiscale n. 01689550158.

Produttore: le operazioni di produzione, di confezionamento e controllo della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate nelle proprie officine di produzione site in Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconcini da 10 ml uso orale;

n. A.I.C. 024355043 (in base 10) 0R7878 (in base 32),

classe: B;

prezzo: L 17.400 ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni flaconcino contiene: principio attivo: ferro acetil transferrina in soluzione idroglicerica (corrispondente a 40 mg di FE+++) g 2,0. Eccipienti: sorbitolo g 3,0, metile p-idrossibenzoato mg 15,0, propile p-idrossibenzoato mg 2,5, aroma melange mg 10,00, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: anemie ipocromiche da carenza di ferro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto A.I.C. n. 376 del 22 aprile 1996

Specialità medicinale: CLOX nella forma e confezione: 30 compresse da 250 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I C: Farmaceutici Caber S.p a, con sede legale e domicilio fiscale in via Comacchio n. 11, Comacchio (Ferrara), codice fiscale n. 00964710388.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento consortile I B.N. Savio - F. Caber - Folletto, sita in Ronco Scrivia (Genova).

Confezioni autorizzate, numeri A.I C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

30 compresse da 250 mg;

n. A.I.C. 029213016 (in base 10) 0VVJBS (in base 32);

classe B;

prezzo: L. 33 300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene: Principio attivo: ticlopidina cloridrato mg 250. Eccipienti: cellulosa micro granulare, amido, metilcellulosa, silice precipitata, acido stearico, ossido di titanio, gomma arabica nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile).

In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetil salicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace.

La ticlopidina e inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extra corporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizoni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «Precauzioni» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2869

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 maggio 1996

Dollaro USA	1560,38
ECU	1929,10
Marco tedesco	1029,96
Franco francese	303,87
Lira sterlina	2379,27
Fiorino olandese	921,39
Franco belga	50,096
Peseta spagnola	12,285
Corona danese	266,59
Lira irlandese	2458,53
Dracma greca	6,454
Escudo portoghese	9,992
Dollaro canadese	1142,88
Yen giapponese	14,903
Franco svizzero	1264,49
Scellino austriaco	146,38
Corona norvegese	239,21
Corona svedese	229,72
Marco finlandese	329,54
Dollaro australiano	1244,40

96A2896

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Modificazione allo statuto dell'associazione «PR.O.MET.AS.» in Scanzano Jonico

Con decreto ministeriale n. 9692019 del 19 aprile 1996, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale che l'associazione «PR.O.MET.AS. - Produttori ortofrutticoli del metapontino associati, associazione di produttori, Soc. coop. a r.l.», con sede in Scanzano Jonico (Matera), via Tagliamento n. 31, ha adottato con verbale dell'assemblea straordinaria del 14 luglio 1995.

96A2854

Modificazione allo statuto dell'associazione «Assopaf» di Napoli

Con decreto ministeriale n. 9692020 del 19 aprile 1996, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale che, l'associazione di produttori ortofrutticoli «Assopaf», con sede in Napoli, corso Arnando Lucci, 137, ha adottato con verbale dell'assemblea straordinaria dell'8 marzo 1996.

96A2855

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoche di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1996 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1988, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al m.llo magg. Franco Donis, per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, alla pagina 21, colonna II, n. 37 di cavaliere, del Ministero della difesa.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 1996 è stato revocato il decreto 27 dicembre 1990, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al rag. Armando Lombardo, per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 24 luglio 1992, alla pagina 21, colonna II, n. 6, dei cavalieri, del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

96A2841

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Titoli oggetto di richiesta di rimborso anticipato

Codice	Specie	Taglio	Titoli dal	Titoli al	Data rimborso
28476	Obb.ni T.V. 1991 2001 32ª	5.000.000	10 001	15.868	15/10/96

96A2824

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero del tesoro concernente: «Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 marzo 1996». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 58, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 28 giugno 1996 è di L. *97,61*, ...», leggasi: «... il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 28 giugno 1996 è di L. *97,71*, ...».

96A2870

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 18 aprile 1996 concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per il personale militare della Marina». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 19, seconda colonna, in fine, prima della firma, dove è scritto: «Roma, *16* aprile 1996», leggasi: «Roma *18* aprile 1996».

96A2859

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400